



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Menaggio

Via Camozzi, 23 - 22017 MENAGGIO (CO)

Tel. 0344 32327-32069 Fax: 0344 32327

Cod. fiscale 84002210130

e-mail: coic85000l@istruzione.it - COIC85000L@PEC.ISTRUZIONE.IT
www.istitutocomprensivomenaggio.edu.it

Comunicazione n. 5

Menaggio, 17.09.2020

- Ai Docenti della scuola
dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
- Personale ATA dell'I.C. di Menaggio LORO SEDI
- Albo Istituto
- ATTI SEDE

OGGETTO: Sciopero giovedì 24/09/2020 - venerdì 25/09/2020

Si comunica che i sindacati USB P-I Scuola, UNICOBAS Scuola e Università, Cobas Scuola Sardegna e Cub scuola Università e Ricerca hanno proclamato lo sciopero generale di tutti i settori pubblici, per tutto il personale docente ed ATA a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario, per l'intera giornata secondo la data indicata in oggetto.

Le SS.LL. vorranno restituire a questo Ufficio - debitamente compilata **entro le ore 12.00 del 21/09/2020** la griglia firme (via mail), in base alla quale sarà predisposto l'eventuale adattamento del servizio scolastico.

Si ricordano in sintesi i principali diritti-doveri dei lavoratori in occasione delle agitazioni sindacali:

- il diritto di sciopero è garantito costituzionalmente;
- il lavoratore è tenuto a firmare per presa visione la comunicazione del Dirigente Scolastico;
- la comunicazione da parte del lavoratore di adesione o non adesione allo sciopero è volontaria;
- la dichiarazione di adesione allo sciopero non può essere di norma successivamente revocata;
- il lavoratore che non ha manifestato la propria volontà, apponendo la firma sulla colonna NON COMUNICO, qualora intendesse prestare servizio i giorni **24/09/2020** e **25/09/2020**, è tenuto ad informare la segreteria prima dell'orario di servizio (7.50 apertura ufficio segreteria); in caso contrario sarà considerato in sciopero;
- il docente che non sciopera può essere impegnato, fin dalla prima ora, nelle proprie classi oltre che in altre per assicurare la vigilanza agli alunni;
- il lavoratore può essere impegnato solo per il numero di ore di lavoro riferito al giorno dello sciopero;
- il lavoratore che non sciopera, qualora sia sospeso il servizio, è tenuto ad espletare il proprio orario di lavoro secondo indicazioni ed accordi con il Dirigente Scolastico.

Per quanto non contemplato sopra si rimanda alla normativa in vigore (legge 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni) ed alla contrattazione d'Istituto.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO regg.

Dott.ssa Valeria Cornelio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2